



Gara "Efficientamento" C.A.T. P0716

CHIARIMENTI

Domanda:

"L'indirizzo pec del Consorzio riportato nel disciplinare di gara è esatto?"

Risposta:

L'indirizzo PEC del Consorzio riportato nel disciplinare di gara é errato. L'indirizzo PEC corretto è il seguente: **protocollo.cbo@pec.it** .

Domanda:

"In riferimento alla procedura aperta indicata nell'oggetto di cui sopra, visto che tutta la documentazione di gara occorrente per la formulazione dell'offerta (elaborati grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto ecc.) possono essere scaricati dal link da Voi indicato, la scrivente impresa chiede se il sopralluogo presso i siti interessati dal progetto sia obbligatorio per poter partecipare alla gara. Nello specifico si chiede se occorra dichiarazione da Voi fornita che attesta l'avvenuto sopralluogo."

Risposta:

Il sopralluogo è una facoltà dell'OE nei termini previsti al punto 1.5, pagina 8 del disciplinare di gara.

Domanda:

"In riferimento alla procedura in oggetto si pongono i seguenti quesiti:

Visto che negli elaborati progettuali è presente anche la Lista delle Categorie (elaborato 1523P0716listaofferSA.pdf) mentre nel disciplinare di gara, alle pagine 24 e 25 ove si indica il contenuto dell'offerta economica tale documento non è menzionato, si chiede:

- a. La lista delle categorie deve essere compilata ed inclusa nell'offerta economica o si conferma quanto previsto nel disciplinare (pag. 24, n.ro1, punto a)?*

Nella relazione generale(1501P0716relazgenRS-signed.pdf) a pagina 2, paragrafo 2, è prevista l'installazione, nel nuovo quadro elettrico dell'impianto di Tanca Molino Fenosu Oristano, di un PLC per l'automazione, mentre nel computo metrico ed elenco prezzi, non si fa alcuna menzione di tale apparecchiatura. Si richiedono chiarimenti in merito (nel senso se detto PLC dovrà essere fornito ed installato).

Nessuna fornitura ed installazione di PLC è prevista per le altre due stazioni di sollevamento (Impianto 2 ed Impianto 3 – Strada 10). Si chiede se bisogna fornirli ed installarli."

Risposta:

- a) Per quanto riguarda la lista delle categorie di lavoro si deve tenere conto che detto elaborato è a corredo degli elaborati del progetto esecutivo ed è stato inserito in una fase in cui ancora non potevano essere decisi i criteri di redazione dell'offerta, da parte degli Operatori Economici, oggetto della Determina a contrarre. Successivamente il disciplinare di gara allegato alla suddetta Determina ha invece precisato che il prezzo offerto dall'OE è stabilito dal ribasso sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto nella formulazione dell'offerta non si dovrà utilizzare l'elaborato relativo alla lista delle categorie di lavoro inclusa negli elaborati del Progetto Esecutivo.

- b) Il PLC per l'automazione, citato nella relazione generale (1501P0716relazgenRS) a pagina 2, previsto per il nuovo quadro elettrico dell'impianto di Tanca Molino, fa parte dei componenti essenziali di detto quadro come precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica – All. 21 al punto 3.1.2 (**“Componenti del quadro elettrico di bassa tensione** - *All'interno del quadro elettrico di bassa tensione saranno installati gli interruttori, i sezionatori, gli strumenti di misure, il PLC per l'automazione e gli altri componenti generici che si elencano di seguito*”), nonché al punto 3.3 **“Sistema di automazione”** e successivi sottoparagrafi. La formulazione della voce di elenco deve intendersi pertanto sintetica e non esaustiva della elencazione di tutti i componenti facenti parte del Q.E. i quali sono viceversa puntualmente elencati nell'All. 21 su citato. Si rammenta, comunque che, ai fini della massimizzazione del punteggio relativo alla offerta tecnica, l'OE è inviato a presentare tutte quelle proposte che a proprio giudizio rendono l'offerta come quella economicamente più vantaggiosa.
- c) Si conferma che non è prevista alcuna fornitura ed installazione di PLC per le altre due stazioni di sollevamento (Impianto 2 ed Impianto 3 – Strada 10).

Domanda:

"Spett.le Ente con la presente si chiedono gentili delucidazioni in merito alla partecipazione alla gara di cui in oggetto in riferimento all'istituto della cooptazione, non avendo trovato riferimenti nel bando e nel disciplinare di gara, premesso che l'impresa partecipante è in possesso di tutti i requisiti di gara, e che si intende indicare impresa cooptata per l'esecuzione di lavori per un importo non superiore al 20% chiediamo: se esiste l'obbligo di costituire un'A.T.I.?"

se così fosse la cooptata assumerebbe il ruolo di concorrente e quindi bisognerebbe far firmare l'offerta, intestare la polizza all'A.t.I., insomma predisporre la gara come previsto per i raggruppamenti.

Il dubbio è sorto alla luce di diverse sentenze del Consiglio di Stato dove viene specificato che "il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, né assume quote di partecipazione all'appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e (contraente) dopo e non presta garanzie; ed infine non può né subappaltare né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori"(Cons. Stato, V, 17 marzo 2014, n. 1327);

Alleghiamo parte di documentazione reperita dove viene riportato quanto espresso.

Ci chiediamo in caso di partecipazione con impresa cooptata, dobbiamo trattare la presentazione della documentazione come se fosse un ATI? O si può partecipare come impresa singola?

Semplicemente indicando nelle dichiarazioni quale sarà l'impresa cooptata e con relative dichiarazioni, tipo DGUE, di quest'ultima?"

Risposta:

Come è noto, l'art. 92, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, nella sua interezza, risulta ancora vigente giusta applicazione dell'art 217 comma 1, lett. u, punto 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Pertanto è pienamente efficace il comma 5 del predetto articolo che recita:

5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Dall'analisi dell'enunciato del comma su riportato non si traggono elementi tali da esprimere, per quanto di competenza, un giudizio circa i questi rappresentati dall'Operatore Economico.



Non si può far altro pertanto che rifarsi alla pregressa giurisprudenza cogliendo quanto sentenziato in merito dal Consiglio di Stato.

Pertanto si fa presente che, con le prescrizioni dell'art. 92 comma 5 del D.P.R 207/2010:

- il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente prima e di contraente poi;
- il soggetto cooptato non assume quote di partecipazione all'appalto;
- non deve prestare garanzie;
- il soggetto cooptato non può né subappaltare né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori
- non sussiste la necessità di costituire un'ATI.

Si ritiene comunque necessario il DGUE nelle parti di competenza e soddisfare i requisiti di ordine generale e di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.